

- (70) È da osservare a questo proposito che il documento presentato dal denunziante è costituito sia dalla denuncia relativa all'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base che dalla richiesta di riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Esso conteneva in effetti prove sufficienti per giustificare l'apertura di due procedimenti distinti. La Commissione ha infatti avviato l'inchiesta a norma dell'articolo 5 e il riesame intermedio con due avvisi di apertura distinti. L'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base e il riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sono pertanto due procedimenti diversi.
- (71) Il gruppo Rainbow ha presentato ulteriori argomentazioni relative ai possibili motivi del ritiro della denuncia. Poiché tali argomentazioni sono ipotetiche e non pertinenti esse non possono essere prese in considerazione e sono state quindi respinte.
- (72) Il gruppo Rainbow ha infine affermato che la Commissione ha manifestamente violato il suo diritto di avere dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive in quanto ha avuto comunicazione di una versione non riservata della lettera relativa al ritiro della denuncia sette giorni prima del termine per la presentazione delle osservazioni.
- (73) Come spiegato nel considerando 70 l'inchiesta a norma dell'articolo 5, alla quale si riferisce la lettera di informazione sul ritiro della denuncia ricevuta dal gruppo Rainbow, è un procedimento distinto dal presente riesame. Il gruppo Rainbow era parte interessata nel riesame a norma dell'articolo 5 e solo per questo motivo a esso è stato notificato il ritiro della denuncia. Tale lettera di notifica non faceva parte della comunicazione delle conclusioni definitive nel presente riesame. Il gruppo Rainbow ha avuto 30 giorni di tempo per presentare osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive del presente procedimento. Il suo diritto di disporre di tempo sufficiente per presentare osservazioni non è pertanto stato violato.
- (74) In sintesi, le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 è così modificata sostituendo la voce che segue:

Paese	Società	Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)	Codice addizionale TARIC
«Repubblica popolare cinese	Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese	0,11	A473»

con la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)	Codice addizionale TARIC
«Repubblica popolare cinese	Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese	0,23	A473»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

